Quotidiano

22-10-2013 Data

26 Pagina

Foalio 1

Lavoro. Circolare del ministero

Debiti sui contributi e crediti verso la Pa: Durc rilasciabile

Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Le aziende che hanno dei La chiave debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantano crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il Durc. Lo chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 40 diffusa ieri. Nel documento vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 13 marzo scorso. Si tratta delle disposizioni attuative delle previsioni contenute nel comma 5 dell'articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012).

La norma regolamenta il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in presenza di crediti certificati certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non an-

cora versati da parte di una getto che, poi, potrà avvalersestessa impresa.

Dunque la certificazione dovrà dichiarare l'esistenza dell'esistenza del credito verso la pubblica amministrazione è di rilascio della certificazione, la chiave che apre la porta al il numero di protocollo, l'im-Durc. Quella regolamentata porto del credito stesso el'amdal Dm del 13 marzo 2013 (oggetto della circolare in commento) è una procedura speciale se- Dovrà, inoltre, fornire un codicondo cui le aziende possono ce che permetta, a tutti coloro ottenere la regolarità contributiva anche se, in realtà, presentano una posizione debitoria aperta, non avendo provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.

Va da sé che il particolare solo qualora i crediti dell'impresa certificati verso la pubblica amministrazione siano di importo almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa agli Istituti e/o alle Casse.

Le due procedure

Il meccanismo è semplice se a chiedere il Durc è lo stesso sog-

ne. Quando - al contrario - la regolarità contributiva viene richiesta d'ufficio, l'azienda del credito, indicando la data ministrazione che ha rilasciato la relativa certificazione. che ne hanno interesse, di verificare l'esistenza della certificazione, attraverso la cosiddetta piattaforma informatica.

Quest'ultima è un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali e le Casse edili per verificare l'esistenza del credito. "salvacondotto" può operare Dalla piattaforma si può stampare un documento con gli estremi del credito certificato con possibilità di verificare la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del Durc.

Il regime transitorio

In attesa che tutto il procedimento vada a regime, il ministero ricorda che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla piattaforma informatica trasmesse via Pec o direttamente esibite; in tal caso, il tutto soggiace alla responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato.

Pur trattandosi di una procedura speciale di rilascio del Durc, il ministero afferma che il suo termine di validità resta fissato in 120 giorni dalla data del rilascio. Il documento di regolarità che verrà emesso ri-

porterà la dicitura «ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012», unitamente alle altre informazioni identificative del credito.

Nel documento, i tecnici ministeriali ricordano - tra l'altro - che il credito certificato può essere ceduto o se ne può richiedere un'anticipazione ma solo se è stato estinto il debito indicato sul Durc. In tal caso, dovrà essere prodotto un ulteriore documento di regolarità contributiva aggiornato, alla banca o all'intermediario finanziario.

LA CESSIONE

Il credito può essere ceduto o usato per ottenere un'anticipazione . solo quando l'impresa paga il dovuto

